



**GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART 60, D.LGS. N. 50/2016 E S.M.
PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI:**

"Progetto Europeo "INIWAS" Adeguamento dell'idrovia ferrarese al traffico di V classe europea. G.A. N. INEA/CEF/TRAN/M2014/1037826 - I lotto 1 - stralcio/parte. Demolizione e ricostruzione Ponte Bardella sul Canale Boicelli in Comune di Ferrara (FE). CUP E76H18000260008 - CIG8038756F4B"

SOMMARIO

CAPITOLO 1.	OGGETTO DELL'APPALTO	pag. 3
CAPITOLO 2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA	pag. 3
CAPITOLO 3.	SISTEMA PER GLI ACQUISITI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)	pag. 4
CAPITOLO 4.	REGISTRAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO	pag. 4
CAPITOLO 5.	SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	pag. 5
CAPITOLO 6.	CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	pag. 5
CAPITOLO 7.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	pag. 7
CAPITOLO 8.	MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	pag. 10
CAPITOLO 9.	"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	pag. 11
CAPITOLO 10.	AVVALIMENTO	pag. 27
CAPITOLO 11.	DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI OPERATORI ECONOMICI PLURISOGGETTIVI	pag. 29
CAPITOLO 12.	"OFFERTA TECNICA"	pag. 33
CAPITOLO 13.	"OFFERTA ECONOMICA"	pag. 34
CAPITOLO 14.	"OFFERTA TEMPI DI ESECUZIONE"	pag. 35
CAPITOLO 15.	IMPOSTA DI BOLLO	pag. 35

CAPITOLO 16.	ESCLUSIONI	pag. 36
CAPITOLO 17.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	pag. 36
CAPITOLO 18.	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	pag. 36
CAPITOLO 19.	VERIFICA DELL'ANOMALIA E CONGRUITA' DELL'OFFERTA	
	pag. 40	
CAPITOLO 20.	PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI	pag. 41
CAPITOLO 21.	VERIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	pag. 42
CAPITOLO 22.	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	pag. 44
CAPITOLO 23.	SUBAPPALTO	pag. 45
CAPITOLO 24.	PAGAMENTI	pag. 46
CAPITOLO 25.	CHIARIMENTI	pag. 46
CAPITOLO 26.	INFORMATIVA SULLA PRIVACY	pag. 47
CAPITOLO 27.	DISPOSIZIONI FINALI	pag. 47

CAPITOLO 1. OGGETTO DELL'APPALTO

Con determinazione a contrarre n. 15973 del 04/09/2019 integrata con determinazione n. 16101 del 05/09/2019 questa Amministrazione ha determinato di aggiudicare l'esecuzione dei lavori di "Progetto Europeo "INIWAS" Adeguamento dell'idrovia ferrarese al traffico di V classe europea. G.A. N. INEA/CEF/TRAN/M2014/1037826 - I lotto 1 - stralcio/parte. Demolizione e ricostruzione Ponte Bardella sul Canale Boicelli in Comune di Ferrara (FE). CUP E76H18000260008 mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

IMPORTO DELL'APPALTO:

Importo a base d'appalto (comprensivo di oneri per attuazione piani sicurezza): euro 3.327.219,82;

Importo a base d'appalto (ribassabile): euro 3.210.344,10;

Importo oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 116.875,72;

Ai sensi dell'art. 61, D.P.R. n. 207/2010 in conformità alla Tabella "A" allegata al Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Generale i lavori sono classificati nelle categorie:

OG3 CLASS. IV bis prevalente; OS21 CLASS. III scorporabile;

CUP E81B18000560002 - CIG 8038756F4B;

CPV 45247100-1; NUTS ITH56

Le lavorazioni sono subappaltabili nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. (di seguito Codice);

Ai sensi dell'art. 58 del Codice la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di cui al Capitolo 3. del presente Disciplinare.

CAPITOLO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Progetto esecutivo verificato e validato (v. bando di gara);
- 4) Mod. A domanda di partecipazione;
- 5) D.G.U.E. (da compilare su SATER);
- 6) Mod. B dichiarazioni integrative, Mod. C1 e Mod. C2;
- 7) Patto di integrità;
- 8) Protocollo di intesa di legalità;
- 9) Modulo pagamento bollo (strutturato sulla piattaforma SATER);
- 10) Mod. offerta economica (strutturata sulla piattaforma SATER);
- 11) Mod. offerta riduzione tempi di esecuzione (strutturata sulla piattaforma SATER).

CAPITOLO 3. SISTEMA PER GLI ACQUISITI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Per l'espletamento della presente procedura di aggiudicazione questa Stazione Appaltante si avvale del Sistema per gli acquisiti telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito SATER) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> (in seguito SITO).

Tramite il sito si accede alla procedura e alla documentazione di gara.

Per la partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- Un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, D.P.R. n. 445/2000;
- La registrazione al SATER con le modalità ed in conformità alle indicazioni di cui al successivo Capitolo 4. del presente Disciplinare.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, la presentazione della candidatura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura sono effettuati esclusivamente attraverso il SATER, in via telematica, con documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

CAPITOLO 4. REGISTRAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Per la partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione ed impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico con la registrazione e con la presentazione della candidatura dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intende pertanto direttamente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione tramite esso alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti

i termini, le condizioni e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

CAPITOLO 5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:

- operatori economici di cui all'art. 45, comma 2 del Codice con idoneità individuale: imprenditori individuali anche artigiani, società e società cooperative (lettera a); consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane (lettera b); consorzi stabili (lettera c); con idoneità plurisoggettiva: raggruppamenti temporanei di concorrenti (lettera d); consorzi ordinari di concorrenti (lettera e); aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (lettera f); soggetti che hanno stipulato il contratto di GEIE (lettera g), gli operatori economici che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del Codice e alle condizioni stabilite al successivo Capitolo 11.;

- operatori economici stranieri alle condizioni previste dagli artt. 45 e 49 del Codice e dall'art. 62, D.P.R. n. 207/2010 (art. 216, comma 14 del Codice). Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del Codice e degli artt. 92 e 94, D.P.R. n. 207/2010 (art. 216, comma 14 del Codice).

CAPITOLO 6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

6.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di affidamento di concorrenti per i quali sussistano:

- **motivi di esclusione di cui all'art. 80** del Codice (dettagliate nel Capitolo 9.); tali cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12sexies, D.L. 08 giugno 1992, n. 302, convertito con modificazioni, dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 o degli artt. 20 e 24, D.Lgs. n. 159/2011 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario riferite al periodo precedente al predetto affidamento, come disposto dall'art. 80, comma 11 del Codice;
- **comportamenti discriminatori** di cui all'art. 41, D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
- **comportamenti discriminatori** di cui all'art. 44, comma 11, D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 (Disciplina dell'immigrazione e condizione dello straniero);
- mancata accettazione del "**Patto di integrità**" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 966/2014 e la Direttiva del Responsabile Prevenzione Corruzione della RER PG. n. 2014.0248404 del 30/06/2014;

- mancata dichiarazione di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al "**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LEGALITA'** TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LE PREFETTURE-UTG PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA NEL SETTORE DEGLI APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE E NELL'ATTIVITA' URBANISTICA ED EDILIZIA" sottoscritto in data 09/03/2018, approvato con D.G.R. n. 15/2018 e di accettazione dei relativi obblighi;
- sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "**black list**" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 ovvero essere in possesso, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78) o avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. **165/2001**;
- la mancata dichiarazione di conoscere e rispettare, se del caso, gli obblighi derivanti dal **codice di comportamento** dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento della Stazione Appaltante approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 421/2014 e dal CCNL di comparto siglato in data 21/05/2018;
- violazioni, per le quali è stata comminata l'esclusione dalle gare d'appalto, dell'obbligo di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/1970.

6.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

È ammessa la partecipazione alla procedura di affidamento di concorrenti in possesso dei criteri di cui all'art. 83 del Codice e precisamente:

- l'operatore economico, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a) del Codice **deve essere** iscritto nel Registro delle Imprese presso la CCIAA (indicare la data di iscrizione, il numero REA e l'oggetto sociale, specificando se è microimpresa, impresa piccola o media) da cui risulti che l'attività esercitata rientra nell'oggetto del presente appalto. Se l'operatore economico è straniero con sede legale nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, l'iscrizione deve essere prevista secondo le modalità dello Stato di residenza) (indicare nel DGUE strutturato in SATER);

6.3 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (CAPACITA' TECNICO ORGANIZZATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA)

L'operatore economico deve essere in possesso:

1. di idonea ed adeguata qualificazione ai sensi dell'art. 84, del Codice e precisamente dell'adeguato attestato di **qualificazione SOA** per l'esecuzione dei lavori inerenti tutte le categorie e le classifiche di cui si compone l'appalto (v. bando di gara), in corso di validità, rilasciato da società organismi di attestazioni SOA autorizzate. Potrà essere presentato l'attestato di qualificazione SOA;
2. dei requisiti di specializzazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.M.T. n. 248/2016 in relazione alla categoria OS21;
3. per la/e categoria/e scorporabili se non in possesso di idonea qualificazione ai sensi di legge e del bando di gara specificare di ricorrere al subappalto (v. punto dedicato) o a R.T.I. (v. Capitolo 11.) o ad avvalimento (nei casi ammissibili ai sensi di legge);
4. di certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice (a garanzia della qualità UNI CEI ISO9000). In alternativa può dichiarare di avvalersi della certificazione di sistema di qualità aziendale dell'impresa ausiliaria, laddove ammissibile ai sensi di legge l'avvalimento);

È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento disciplinato dall'art. 89 del Codice, fermo restando quanto previsto nei commi 10 e 11 del medesimo art. 89 (v. Capitolo 10.).

CAPITOLO 7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La migliore offerta è selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del Codice come stabilito nella determinazione a contrarre n. 15973/2019 integrata con determinazione n. 16101/2019. I criteri di valutazione sono di seguito indicati:

1) VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA - PUNTI 85

1A) Migliorie in materia di organizzazione e gestione del cantiere (Punti 20)

Introduzione di soluzioni organizzative, tecnologiche e produttive, aggiuntive o migliorative rispetto a quanto già previsto nel progetto posto a base di gara, con particolare riferimento ai mezzi utilizzati per il sollevamento dei materiali, al varo dei manufatti metallici, alla demolizione dei manufatti esistenti allo scopo di ridurre le interferenze con

l'abitato e gli impianti produttivi limitrofi e contenere i tempi di esecuzione.

Il concorrente dovrà presentare una relazione composta da un massimo di 10 fogli A4 e 5 fogli A3, con interlinea 1,5 e carattere Times New Roman di dimensioni 11. Nel conteggio delle pagine sono da intendersi escluse le copertine e/o cartigli.

1B) Migliorie in materia di impatto ambientale con particolare riferimento alle componenti: rumore, vibrazioni e atmosfera (Punti 15)

Introduzione di soluzioni aggiuntive o migliorative, rispetto a quanto già previsto nel progetto posto a base di gara, volte a ridurre l'impatto del cantiere sul contesto urbano circostante.

Sono considerati elementi qualificanti del criterio l'utilizzazione di mezzi e materiali eco-compatibili che il concorrente si impegna ad utilizzare nell'appalto e soluzioni innovative nella gestione del cantiere che riducano l'impatto ambientale prodotto dall'attività lavorativa durante la fase di cantiere.

Il concorrente dovrà presentare una relazione composta da un massimo di 8 fogli A4 e 4 fogli A3, con interlinea 1,5 e carattere Times New Roman di dimensioni 11. Nel conteggio delle pagine sono da intendersi escluse le copertine e/o cartigli.

1 C) Migliorie in materia di sicurezza nel cantiere (Punti 10)

Misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza, già previste nel PSC posto a base di gara, volte alla riduzione dei rischi dei lavoratori.

Il concorrente dovrà presentare una relazione composta da un massimo di 8 fogli A4 e 4 fogli A3, con interlinea 1,5 e carattere Times New Roman di dimensioni 11. Nel conteggio delle pagine sono da intendersi escluse le copertine e/o cartigli.

1D) Migliorie in materia di caratteristiche dell'opera (Punti 15)

1D.1) Introduzione di soluzioni organizzative e tecnologiche, aggiuntive o migliorative rispetto a quanto già previsto nel progetto posto a base di gara, relative al procedimento costruttivo del ponte stradale definitivo privilegiando le proposte che offrono maggiori prestazioni in termini di portanza del ponte a parità di ingombro dell'impalcato di progetto;

1D.2) Introduzione di soluzioni tecniche migliorative, rispetto a quanto già previsto nel progetto posto a base di gara, in materia di sicurezza idraulica, con particolare riferimento alle difese spondali del tratto arginale interessato dai lavori sia in destra che in sinistra idraulica;

1D.3) Proposte integrative e/o migliorative in termini di collegamenti ciclopedonali tra la viabilità principale del comparto oggetto d'intervento ed il cimitero di Vallelunga senza il coinvolgimento di aree private.

Il concorrente dovrà presentare una relazione unica per i tre sottocriteri 1D) composta da un massimo di 8 fogli A4, solo fronte, e 4 fogli A3, solo fronte, con interlinea 1,5 e carattere Times New Roman di dimensioni 11. Nel conteggio delle pagine sono da intendersi escluse le copertine e/o cartigli.

1E) Migliorie in materia di opere impiantistiche: (Punti 15)

1E.1) Introduzione di soluzioni tecnologiche migliorative, rispetto a quanto già previsto nel progetto posto a base di gara, in termini di fruibilità del sistema di sollevamento del ponte stradale definitivo, anche in condizioni di interruzione occasionale dell'impianto ed in termini di semplicità di azionamento e di manutenzione e durabilità dello stesso;

1E.2) Proposte integrative e/o migliorative delle opere accessorie a servizio del ponte stradale e dell'annessa viabilità (esistente, definitiva di progetto e provvisoria di progetto) in termini di impianto di pubblica illuminazione e di sicurezza stradale (sono da intendersi elementi qualificanti del criterio l'utilizzazione di impianti semaforici o segnaletica particolare);

Il concorrente dovrà presentare una relazione unica per i due sottocriteri composta da un massimo di 6 fogli A4, e 4 fogli A3, con interlinea 1,5 e carattere Times New Roman di dimensioni 11. Nel conteggio delle pagine sono da intendersi escluse le copertine e/o cartigli.

1F) Progetto di comunicazione esterna (Punti 10)

Ideazione e realizzazione di una campagna di comunicazione esterna da realizzare, a carico del concorrente, per tutta la durata dei lavori, contenente un programma di interventi multidisciplinari finalizzato a favorire il processo di informazione alla cittadinanza relativamente ai disagi arrecati dalla realizzazione dell'opera, ai reali tempi di esecuzione

della stessa, alle temporanee modificazioni della circolazione sia veicolare che pedonale.

Il concorrente dovrà presentare una relazione composta da un massimo di 8 fogli A4, solo fronte, e 4 fogli A3, solo fronte, con interlinea 1,5 e carattere Times New Roman di dimensioni 11. Nel conteggio delle pagine sono da intendersi escluse le copertine e/o cartigli.

2) VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA (Punti 10)

3) VALUTAZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE (riduzione massima 30 giorni) (Punti 5)

Ai sensi dell'art. 77 del Codice la valutazione delle offerte secondo i criteri di cui sopra e le modalità di cui al successivo Capitolo 18. compete alla Commissione Giudicatrice composta da 3 esperti nelle materie afferenti all'oggetto dell'appalto (ingegneria, navigazione, sicurezza sui luoghi di lavori e cantieri), appartenenti alla Regione Emilia-Romagna e ai suoi Enti strumentali nonché i Consorzi di Bonifica ed Enti Locali il cui Presidente verrà scelto sulla base della valutazione dei curricula. Dovrà operare per quindici giorni lavorativi, prorogabile una sola volta e potrà lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ai sensi dell'art. 77, comma 2 del Codice.

CAPITOLO 8. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Gli operatori economici, a pena di inammissibilità, devono far pervenire, mediante collocazione sul sistema SATER, entro il **termine perentorio del 24/10/2019, alle ore 15,00** la seguente documentazione:

- a) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
- b) "OFFERTA TECNICA";
- c) "OFFERTA ECONOMICA";
- d) "OFFERTA TEMPI DI ESECUZIONE".

La presentazione della documentazione di cui sopra deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

E' ammessa offerta successiva purché entro il termine di scadenza a sostituzione della precedente. Prima della scadenza

del termine perentorio per la presentazione delle offerte il concorrente può collocare in SATER una nuova offerta che all'atto dell'invio sostituirà e invaliderà quella precedentemente collocata/inviata. Se alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte risultino presenti su SATER più offerte dello stesso operatore economico, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Scaduti i termini di presentazione delle offerte non sarà più possibile inserire alcuna offerta anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate o alternative. Sono escluse altresì le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta tramite SATER è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico per il caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo restando esclusa qualsiasi responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio previsto.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento, o interruzione di funzionamento del SATER.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta su SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

CAPITOLO 9. "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La "Documentazione amministrativa" inserita sul SATER, secondo le modalità sopra indicate nelle linee guida per l'utilizzo

della piattaforma, deve contenere, al suo interno, a pena di esclusione:

1. la **domanda di partecipazione** alla procedura di affidamento in oggetto secondo il **Mod. A** presente sul SATER;

2. il **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE**;

Ai sensi dell'art. 85 del Codice gli operatori economici concorrenti autocertificano il possesso dei requisiti soggettivi, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (**DGUE**) secondo il modello di formulario approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016 n. 3 rinvenibile al seguente indirizzo internet: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>.

Il DGUE deve essere compilato per le parti di pertinenza (Parte II, III, IV A: e D:, VI) sul SATER. Nella Parte II, B: l'operatore economico deve indicare tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice e precisamente i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale: - del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; - di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; - dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; - dei membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, **ivi compresi institori e procuratori generali**, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, i membri degli organi con poteri di direzione o di controllo (membri del collegio sindacale nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 231/2001), del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero in caso di società di capitali del socio di maggioranza (persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle azioni) in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio attualmente in carica (*nominativo, qualifica, data di nascita, residenza, codice fiscale*) **in carica** alla data di presentazione della domanda di partecipazione e dei **cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara dell'appalto in oggetto.

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva il DGUE deve essere compilato e sottoscritto digitalmente da ciascun soggetto costituente l'operatore economico.

3. dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 INTEGRATIVE DEL DGUE (secondo il **Mod. B** presente sul SATER e, se del caso, il **Mod. C1** (titolari in carica) o **Mod. C2** (cessati dalla carica) attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alla procedura corredate dal documento di identità o equipollente documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore dichiarante (art. 35, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.).

La domanda di partecipazione, il DGUE e le dichiarazioni sostitutive integrative devono essere redatte in lingua italiana o se redatte in lingua straniera corredate da traduzione giurata in lingua italiana e sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione.

4. **GARANZIA PROVVISORIA** di cui all'art 93 del Codice, corredata dall'**IMPEGNO** del fideiussore, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, a presentare garanzia definitiva (sotto dettagliato);
5. **ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC** (sotto dettagliato);
6. **DOCUMENTO PASSOE (PASS OPERATORE ECONOMICO** (sotto dettagliato).

9.1. - Nella **domanda di partecipazione (Mod. A disponibile sul SATER)**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del candidato, ovvero da procuratore il quale dovrà allegare la relativa procura firmata digitalmente, il candidato chiede la partecipazione alla procedura di aggiudicazione del contratto in oggetto specificando in quale forma (individuale o in raggruppamento o in rete d'impresa e rispettiva modalità di partecipazione) e

- dichiara i seguenti dati:

- nome;
 - cognome;
 - luogo e data di nascita;
 - codice fiscale;
 - qualifica (legale rappresentante/procuratore, ecc.);
- dichiara i dati relativi all'operatore economico da candidare, tra cui:

- denominazione o ragione sociale;
 - natura giuridica del soggetto;
 - sede legale, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
 - codice fiscale e partita IVA;
 - posizione e sede INPS, INAIL, CASSA EDILE o altro istituto di appartenenza, dimensione aziendale, n. dei dipendenti occupati e incidenza della manodopera rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - indicazione del CCNL applicato e l'eventuale contratto integrativo locale;
- indica i lavori o le parti di opere, con espressa indicazione della categoria, che intende subappaltare, nei limiti stabiliti dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni ovvero di indicazioni generiche il subappalto in fase esecutiva non è autorizzabile. **L'indicazione delle opere da subappaltare è necessaria ai fini della qualificazione** del concorrente ove lo stesso non possieda in misura adeguata le categorie SOA OG3 e OS21, previste dal bando di gara a qualificazione obbligatoria: pertanto la mancata indicazione della volontà di subappaltare a soggetto qualificato le predette categorie, ove non possedute, comporta l'esclusione dalla gara. Relativamente alla categoria scorporabile l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo della categoria medesima, come previsto dall'art. 105, comma 5 del Codice. Relativamente alla categoria prevalente l'eventuale subappalto non può superare il 40% del valore complessivo del contratto;
- indica l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui autorizza il ricevimento delle comunicazioni di cui dell'art. 76, commi 5 e 6 del Codice;
- attesta di aver esaminato direttamente o indirettamente gli elaborati progettuali; di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d'accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili; gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

- attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- attesta ai sensi dell'art. 50 del Codice di applicare i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015;
- attesta di essere informato ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- dichiara di permettere alla Stazione Appaltante di rilasciare copia della documentazione presentata in sede di gara soggetta ad accesso vincolato ai sensi dell'art. 53, comma 5 del Codice, qualora un partecipante alla gara eserciti anche ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m. la facoltà di accesso agli atti;
oppure
- dichiara di NON permettere di rilasciare copia della documentazione presentata in sede di gara soggetta ad accesso vincolato ai sensi di cui sopra. Tale dichiarazione deve essere adeguatamente motivata e indicare specificatamente quali documenti devono essere riservati;
- di rinunciare fin da ora a qualsivoglia pretesa, risarcimento o indennizzo qualora non si dovesse addivenire all'aggiudicazione e/o alla stipulazione del contratto d'appalto;
- di assumere, in caso di aggiudicazione, l'obbligo del pagamento delle spese di pubblicazione della gara entro i termini di legge;
- di assumere, in caso di aggiudicazione, l'obbligo di presentare prima della stipulazione del contratto gli elaborati esecutivi delle migliorie tecniche presentate in sede di gara coordinati con il progetto esecutivo a base di gara da allegare al contratto medesimo;
- di aver preso piena e puntuale conoscenza del bando di gara e disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto (Cap. Speciale Parte Tecnica e Cap. Spec. App. - Parte Generale) e di tutti gli elaborati progettuali e di accettarne completamente ed incondizionatamente tutte le prescrizioni in essi contenute;
- di rispettare, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Codice, nell'esecuzione di appalti pubblici, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle

disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice;

- di impegnarsi in caso di aggiudicazione a comunicare alla Regione Emilia-Romagna l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e i servizi di cui al Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. 966/2014;
- di accettare l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa in caso di informative interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. a carico del subcontraente, con l'impegno di interrompere immediatamente il rapporto anche in caso di provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. Elenco White List) ovvero di diniego di iscrizione;
- di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o alle Autorità giudiziarie ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerte di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere) impegnandosi a segnalare la formalizzazione di tale denuncia alla Prefettura territorialmente competente;

9.2. - Nel DGUE e nelle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 Integrative (Mod. B, Mod. C1 e Mod. C2) l'offerente, compilando i documenti presenti su SATER, dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alla presente procedura di affidamento e precisamente per quanto riguarda i:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1.1. non rientrare in nessun motivo di esclusione previsto dall'art. 80 del Codice e precisamente:

- **comma 1** di non aver subito la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi

delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (PARTECIPAZIONE ORGANIZZAZIONE CRIMINALE);

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile (CORRUZIONE E REATI C/PA);

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;

c) FRODE ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (REATI TERRORISTICI);

e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, RICICLAGGIO di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) SFRUTTAMENTO DEL LAVORO MINORILE e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Il concorrente nei casi di cui sopra, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all'art. 80, comma 5 del Codice è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di

carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

L'esclusione non va disposta quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, comma 7 del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (art. 80, comma 3 del Codice).

Durata dell'esclusione:

Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto è:

- in caso di pena accessoria perpetua, il divieto di contrattazione con la P.A. è perpetuo, salvo che non intervenga l'estinzione della pena (ai sensi dell'art. 179, comma 7 c.p.); presupposti per l'estinzione sono: il decorso di un termine non inferiore a sette anni dalla intervenuta riabilitazione; la sussistenza di prove effettive e costanti di buona condotta; il provvedimento di estinzione;
- in caso di condanna ad una pena detentiva non superiore a due anni oppure di concessione della attenuante della particolare tenuità, l'interdizione dalla contrattazione con la P.A. viene ridotta a sette anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- per le condanne definitive relative a reati diversi da quelli precedentemente elencati, il periodo di esclusione dalle procedure d'appalto resta di cinque anni fatta salva, l'intervenuta riabilitazione;
- nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, dell'art. 80 del Codice se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale (art. 80, comma 10 bis).
- **comma 2** l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.

Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'art. 34-bis, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. pertanto le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva per evitare di rientrare nell'ambito di applicazione della clausola di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 80 del Codice - sottoposizione a misure di prevenzione antimafia - possono richiedere l'applicazione del controllo giudiziario;

- **comma 4** di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione;

- **comma 5**

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice e precisamente in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali;

b) di non essere stato sottoposto a fallimento o di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli artt. 110 del Codice e 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano la condanna con provvedimento non definitivo per alcuni reati esemplificativamente elencati: abusivo esercizio di una professione; reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito); reati tributari, i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio; reati urbanistici ed edilizi con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; reati previsti dal d.lgs. 231/2001; i reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 354, 355 e 356 c.p. (ANAC, Linee guida, 16 novembre 2016, n. 6, aggiornate con delibera del 11 ottobre 2017). In tal modo si è compensato l'irrigidimento della disciplina derivante dalla tipizzazione dei reati causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1. Tali condanne (anche non definitive) possono portare all'esclusione dell'operatore economico ai sensi dell'art. 80, comma 2, lett. c), in forza di una valutazione discrezionale - non automatica - dell'Amministrazione circa la compromissione nel caso concreto del necessario rapporto fiduciario con l'operatore economico: ovvero dichiarare di essere stati destinatari di determinati provvedimenti esecutivi di carattere sanzionatorio dell'AGCM e dell'ANAC;

c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) di non determinare con la propria partecipazione una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice non diversamente risolvibile;

e) di non determinare con la propria partecipazione una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del Codice che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) di non avere iscrizioni nel Casellario Informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. circa false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) di non avere iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) di non aver commesso violazioni definitivamente accertate del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara o comunque rimosse;

i) di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 17, L. 12 marzo 1999, n. 68 e precisamente con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

l) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e precisamente i casi di esclusione della responsabilità per aver commesso il fatto in stato di necessità o di legittima difesa. La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'A.N.A.C., la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) (alternativamente) - di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto;

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di affidamento di altri soggetti rispetto ai quali sussiste una situazione di controllo di cui all'art. 2359, codice civile o una qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver formulato autonomamente l'offerta;

- di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di affidamento di altri soggetti rispetto ai quali sussiste una situazione di controllo di cui all'art. 2359, codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Si richiede all'offerente, qualora ricorra il caso, di fornire l'elenco delle imprese controllate e controllanti. Si precisa che in caso di partecipazione di entrambe e di aggiudicazione in favore di una di esse, verrà richiesto alla controllata e alla controllante di fornire tutti i documenti funzionali e utili a dimostrare che la situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile non ha influito sulla formulazione dell'offerta e quindi sull'effettiva autonomia della medesima. La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerterà che, sulla base di univoci elementi, le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Per tutte le altre ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 del Codice, il periodo interdittivo ha la durata di tre anni e inizia il suo decorso dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero in caso di

contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza.

La condanna non definitiva può costituire un mezzo di prova idoneo a comprovare il grave illecito professionale e quindi a consentire l'esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice;

- **comma 12** di non aver reso con dolo o colpa grave falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto risultante dall'iscrizione nel casellario informatico fino a due anni antecedenti. Il dolo o colpa grave sono considerati in funzione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione;

- dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all'art. 41, D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);

- dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all'art. 44, comma 11, D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 (Disciplina dell'immigrazione e condizione dello straniero);

- dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 53, comma 16ter, D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012) non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

- accetta tutti gli obblighi di cui al **"Patto di Integrità** in materia di contratti pubblici regionali" approvato con D.G.R. n. 966/2014 che diventerà parte integrante del contratto (come da allegato);

- essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al **"PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LEGALITA'** TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LE PREFETTURE-UTG PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA NEL SETTORE DEGLI APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE E NELL'ATTIVITA' URBANISTICA ED EDILIZIA" sottoscritto in data 9/3/2018, approvato con DGR n. 15/2018 e accettazione dei relativi obblighi;

- essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e dal codice di comportamento della Stazione Appaltante (D.G.R. n. 421/2014) e CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto;

- di non partecipare alla presente gara in nessuna altra forma;

- di non esser incorso in violazioni, per le quali è stata comminata l'esclusione dalle gare d'appalto, dell'obbligo di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/1970;

Per quanto riguarda i requisiti di ordine speciale si rimanda al Capitolo 6. del presente Disciplinare.

I Mod. A, il DGUE, il Mod. B, il Mod. C1 e C2, il Patto di integrità e il Protocollo d'intesa per la legalità presenti sul SATER devono essere firmati digitalmente singolarmente e inseriti singolarmente nella busta "Documentazione Amministrativa" all'interno della piattaforma SATER. Non è ammissibile inserire in SATER tali documenti in cartelle zippate.

9.4.a. GARANZIA PROVVISORIA per la partecipazione alla procedura:

pari al **2 per cento** del prezzo a base di gara sotto forma di cauzione o di fideiussione (= **66.544,40 euro**). La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, **in contanti, con bonifico, in assegni circolari** o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che

abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta con il preciso impegno del Garante, da presentarsi a corredo dell'offerta medesima, a rinnovare la garanzia stessa per una durata di ulteriori 180 giorni su richiesta della Stazione Appaltante nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria deve essere riferita alla gara in oggetto, indicare come **beneficiario la Regione Emilia-Romagna C.F. 80062590379** e contenere ai sensi dell'art. 93, comma 4 del Codice a pena di esclusione l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944, c.c. la rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. ed essere operativa entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice le garanzie prestate devono essere conformi a quanto stabilito dal D.I. 19/01/2018, n. 31. Il Garante deve produrre a corredo della garanzia una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa il possesso dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, ovvero che attesti il possesso dei necessari poteri di firma.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto:

- del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie **UNI CEI ISO9000**;
- del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle **microimprese, piccole e medie imprese** e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo alinea, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (**EMAS**), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma **UNI ENISO14001**.
- del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma **UNI EN ISO 14064-1** o un'impronta climatica (carbon footprint) di

prodotto ai sensi della norma **UNI ISO/TS 14067**, cumulabile con i precedenti.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in sede di offerta, il possesso delle relative certificazioni ovvero lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia provvisoria è svincolata per l'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, ai sensi dell'art. 93, comma 6, ultimo periodo, del Codice, per i non aggiudicatari contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione che deve essere tempestiva e comunque avvenire entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia, ai sensi dell'art. 93, comma 9 del Codice;

9.4.b. IMPEGNO di un fideiussore, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice a rilasciare qualora l'offerente risultasse aggiudicatario la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto. **Non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e l'operatore economico ed essere **prodotte in formato elettronico, allegate sul SATER:**

- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.lgs. 82/2005 **sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'operatore economico che partecipa alla gara;**
- sotto forma di copia informatica di documento analogico secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005.

9.5. il Documento PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS di cui alla deliberazione A.V.C.P. n. 111 del 20/12/2012 (ora A.N.A.C.) (con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013) comprovante l'avvenuta registrazione e abilitazione del concorrente ad operare sul sistema AVCPASS OE dell'Autorità con profilo di "Amministratore dell'operatore economico". La registrazione avviene secondo le modalità

descritte nel "Manuale Utente" pubblicato sul portale dell'A.V.C.P. - Servizi ad accesso riservato - AVCPASS. (come da combinato disposto degli art. 81, comma 2 e 216, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016)

(<http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/manuali/1FascicoloPart.pdf>).

In caso di accertata impossibilità tecnica a poter procedere col sistema AVCPass il concorrente dovrà presentare i documenti complementari ritenuti necessari ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice;

9.6. il contributo obbligatorio A.N.A.C per un importo pari ad **euro centoquaranta** (140,00) ai sensi della delibera A.N.A.C. n. 1174 del 19 dicembre 2018 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019" e delle modalità e istruzioni operative indicate nel sito dell'A.N.A.C.

CAPITOLO 10. AVVALIMENTO

Fermo restando quanto disposto dall'art. 89, comma 11 del Codice, dal D.M.T. n. 248/2016 e dal bando di gara, l'offerente può ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice; in tal caso compila il DGUE nella Parte II sezione D e presenta, oltre all'adeguata attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti stessi e di essere in possesso delle risorse oggetto di avvalimento e indicare l'impresa ausiliaria;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, accompagnata dal documento di identità, attestante il possesso dell'attestazione di qualificazione;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con la quale si attesta il possesso in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie (che devono essere dettagliatamente descritte) per tutta la durata dell'appalto; in caso di risorse umane, l'avvalimento sarà considerato legittimo solo nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro e dovrà riportare in modo compiuto ed esauriente, ai sensi dell'art. 88, D.P.R. n. 207/2010, oggetto, durata e ogni elemento utile. In caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. **Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, pertanto verrà escluso il concorrente il cui contratto di avvalimento fa riferimento in modo generico alla categoria dei lavori o a risorse necessarie. È obbligatorio allegare al contratto l'elenco puntuale dei mezzi, delle attrezzature, delle risorse anche umane necessarie per l'esecuzione dell'appalto e messe a disposizione dell'ausiliata.**

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, II periodo del Codice gli obblighi previsti dalla normativa antimafia per il concorrente si applicano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, penultimo periodo del Codice nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed esclude la garanzia. Provvederà inoltre alla trasmissione degli atti all'A.N.A.C. per le relative sanzioni.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, I periodo del Codice, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 6 del Codice è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto e ai sensi del comma 7 non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

In caso di avvalimento le comunicazioni della Stazione Appaltante recapitate all'offerente si intendono validamente rese al soggetto ausiliario.

Ai sensi dell'art. 110, comma 4 del Codice è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici nel periodo intercorrente tra il deposito della domanda di cui all'art. 161, anche ai sensi del sesto comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e di cui all'art. 186-bis del predetto regio decreto e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (decreto di ammissione al concordato preventivo).

CAPITOLO 11. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI OPERATORI ECONOMICI PLURISOGGETTIVI

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI (art. 45, comma 2, lett. d) e art. 48, comma 8, I periodo del Codice) E CONSORZI ORDINARI (art. 45, comma 2, lett. e) e art. 48, comma 8, I periodo del Codice) E GEIE (art. 45, comma 2, lett. g) del Codice.

È fatto divieto, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di cui agli artt. 45, comma 2, lett. d), e 48, comma 8 del Codice o consorzio ordinario di concorrenti di cui agli artt. 45, comma 2, lett. e) e 48, comma 8 del Codice ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i partecipanti che si trovino in dette condizioni.

I Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi Ordinari già **costituiti** ovvero GEIE devono allegare alla domanda di partecipazione, presentandola su SATER, il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ai sensi dell'art. 48 del Codice, risultante da scrittura privata autenticata o atto pubblico, conferito ad uno degli operatori economici che li compongono qualificato come mandatario, ovvero atto costitutivo del raggruppamento, consorzio o GEIE. Il mandato o l'atto costituito dovranno dare conto della quota di partecipazione di ciascuna operatore economico e delle lavorazioni che lo stesso assumerà in caso di aggiudicazione dell'appalto. Tale mandato deve contenere altresì l'indicazione del vincolo di solidarietà nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori.

Il DGUE è prodotto e sottoscritto da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento, il Consorzio Ordinario o il GEIE e inserito in SATER.

Le dichiarazioni/documentazioni relative all'avvalimento di cui sopra devono essere prodotte da tutti i soggetti che ricorrono all'istituto di cui all'art. 89 del Codice.

La garanzia provvisoria e l'impegno di cui ai precedenti punti 9.4.a. e 9.4.b. del presente Disciplinare di gara sono unici e sono sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della Capogruppo mandataria del raggruppamento, del Consorzio Ordinario o del GEIE purché intestata a tutti gli operatori raggruppati/consorziati e caricati su SATER.

I raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi Ordinari o GEIE **non ancora costituiti** devono allegare alla domanda di partecipazione, presentando su SATER, l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile di cui all'art. 48 del Codice ad uno degli operatori economici che li compongono qualificato come mandatario e l'impegno ad uniformarsi alla normativa vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente da ciascuno dei rappresentanti dei soggetti che costituiranno il costituendo raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE a pena di esclusione, l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, che stipulerà il contratto.

L'allegata dichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione integrativa del DGUE (Mod. B) è prodotta e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento, il Consorzio Ordinario o il GEIE, così come il Patto di integrità e il Protocollo di intesa per la legalità.

Le dichiarazioni/documentazioni relative all'avvalimento di cui al precedente Capitolo 10. devono essere prodotte da tutti i soggetti che ricorrono all'istituto di cui all'art. 89 del Codice.

La garanzia provvisoria e l'impegno di cui ai precedenti punti 9.4.a. e 9.4.b. del presente Disciplinare sono unici e sono sottoscritti digitalmente da tutti i concorrenti che intendono costituire il raggruppamento o il Consorzio Ordinario o il GEIE purché intestata a tutti gli operatori raggruppati/consorziati e caricati su SATER.

Nella domanda di partecipazione vanno specificati la tipologia di raggruppamento (orizzontale, verticale di cui all'art. 48, comma 1 del Codice), l'impresa capogruppo, le mandanti, le relative quote di partecipazione e lavorazioni. Vanno rispettate le ripartizioni dei requisiti tra le associate stabilite dall'art. 48, comma 6 del Codice e dall'art. 92, D.P.R. n. 207/2010 ai sensi dell'art. 216, comma 14 del Codice.

La riduzione dell'importo della garanzia provvisoria di cui sopra (punto 9.4.a.) si applica solo se tutti i soggetti che costituiscono, o che intendono costituire il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, siano in possesso delle relative certificazioni e lo dichiarino. In caso di raggruppamento di tipo verticale, se solo alcuni dei soggetti riuniti sono in possesso delle certificazioni che danno diritto alla riduzione questa viene applicata limitatamente alla rispettiva quota di competenza.

CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE (art. 45, comma 2, lett. b) del Codice) E CONSORZI STABILI (art. 45, comma 2, lett. c) del Codice)

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, salvo il caso dei consorzi stabili che eseguono i lavori con la propria struttura ai sensi dell'art. 48, comma 7, II periodo del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

È fatto divieto a questi ultimi di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

La consorziata indicata deve presentare, a pena di esclusione, su SATER, il DGUE e le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 integrative del DGUE (Mod. B, Mod. C1 e C2), accompagnati dal documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori relative ai requisiti generali di cui al precedente Capitolo 6., il Patto di integrità e il Protocollo di intesa per la legalità.

LE AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4-TER, DEL DECRETO LEGGE 10 FEBBRAIO 2009, N. 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 9 APRILE 2009, N. 33 E S.M. (art. 45, comma 2, lett. f) del Codice);

Per le reti d'impresa, pena l'esclusione, è richiesto:

1. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica:

- il contratto di rete, contenente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

- la domanda di partecipazione dovrà:

a) essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune e dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese retiste che partecipano all'appalto;

b) specificare le parti dell'opera che saranno eseguite dalle singole imprese retiste che partecipano all'appalto;

c) l'organo comune e tutte le imprese retiste che sottoscrivono la domanda di partecipazione dovranno allegare e presentare ciascuna il DGUE e le dichiarazioni sostitutive integrative del DGUE (Mod. B), compresi i Mod. C1 e C2, il Patto di integrità e il Protocollo di intesa per la legalità.

Ai fini della qualificazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice;

2. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune.

In tal caso, dal momento che l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di un vero e proprio R.T.I., dovranno essere presentati tutti i documenti sopra previsti per tali fattispecie e il contratto di rete.

Ai fini della qualificazione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 48 e 83 del Codice;

3. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, c.d. reti-soggetto:

- il contratto di rete;

- la domanda di partecipazione dovrà:

a) essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune;

b) dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quale imprese la rete concorre (denominazione e codice fiscale). In mancanza di detta indicazione verranno considerate tali tutte le imprese che partecipano al contratto di rete;

c) specificare le parti dell'opera che saranno eseguite dalle singole imprese retiste che partecipano all'appalto;

d) l'organo comune e le imprese retiste che partecipano all'appalto (quelle indicate o tutte le imprese del contratto di rete, nel caso di mancata indicazione di una sola parte di esse) dovranno allegare il DGUE e le dichiarazioni sostitutive

integrative del DGUE (Mod. B), compresi i Mod. C1 e C2, il Patto di integrità e il Protocollo di intesa per la legalità.

Ai fini della qualificazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

CAPITOLO 12. "OFFERTA TECNICA"

L' "Offerta Tecnica" predisposta su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utlizzo-del-sistema/guide>, al suo interno deve contenere, a pena di esclusione:

- **Una relazione** descrittiva delle proposte migliorative **per ciascun elemento qualitativo** e corrispondente al criterio di valutazione indicato secondo i contenuti, le forme e le estensioni dettagliati nel precedente Capitolo 7., cui si rinvia.

Si precisa che le proposte migliorative non devono alterare l'impostazione progettuale o diminuire la funzionalità dell'opera.

Le proposte migliorative sono soggette alle seguenti limitazioni:

- le varianti proposte devono essere tali da non alterare l'impostazione progettuale o diminuire la funzionalità dell'opera e non decrementare il tirante d'aria del ponte definitivo, del ponte provvisorio e del ponte "tubo";
- non sono ammesse varianti che modificano la posizione e la tipologia costruttiva del ponte definitivo, del ponte provvisorio e del ponte "tubo" e che comportano, altresì, l'occupazione di aree diverse da quelle già previste dal progetto esecutivo a base di gara.

Saranno pertanto "non valutate" (con attribuzione punteggio pari a 0) le offerte che non rispettino tali limitazioni e/o che prevedono una modifica sostanziale del progetto tale da snaturare, a giudizio insindacabile della Commissione, il progetto posto a base di gara.

Le relazioni dovranno contenere tutti gli elementi atti a consentire una piena valutazione dell'offerta secondo i criteri di aggiudicazione indicati nel presente Disciplinare di gara e secondo i **parametri e le caratteristiche minime contenuti nel progetto esecutivo**.

Dovranno essere redatte e firmate da tecnici abilitati alla professione e sottoscritti anche dal soggetto concorrente e non dovranno contenere alcun riferimento ai prezzi offerti dal concorrente per l'esecuzione dell'appalto, che vanno indicati esclusivamente nell'offerta economica di cui alla successiva lettera c).

L'inosservanza di tale prescrizione è sanzionata a pena d'esclusione.

CAPITOLO 13. "OFFERTA ECONOMICA"

L'"Offerta Economica" predisposta su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utlizzo-del-sistema/guide>

L'"Offerta Economica" deve contenere, a pena di esclusione:

il ribasso percentuale offerto da applicare ai lavori, con esclusione degli oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza che non sono per legge ribassabili e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da suo procuratore nel campo disponibile su SATER.

In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituiti o rete d'impresa dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti d'impresa sprovviste di organo comune con procuratore nominato il ribasso deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del soggetto mandatario.

In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituendi, o rete d'impresa dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti d'impresa sprovviste di organo comune e senza procuratore nominato, tale dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti costituendi il raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE.

In caso di rete d'impresa dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica la dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante dell'organo comune e dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese retiste che partecipano all'appalto.

In caso di rete d'impresa dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica la dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante dell'organo comune.

L'offerta percentuale deve limitarsi a due cifre decimali dopo la virgola; in caso di cifre superiori la Stazione Appaltante terrà conto solo delle prime due cifre indicate dopo la virgola; in caso di cifre inferiori la Stazione Appaltante considererà i decimali mancanti pari a 0 (zero).

L'offerta percentuale di ribasso deve essere espressa in cifre e in lettere; in caso di discordanza sarà considerata valida l'indicazione in lettere.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice il concorrente deve indicare, a pena di esclusione: 1) i propri costi della manodopera; 2) gli oneri aziendali concernenti l'adempimento

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il concorrente deve altresì dichiarare che il prezzo offerto rispetta e applica:

- il costo del lavoro di cui all'art. 23, comma 16 e art. 216, comma 4 del Codice indicato nei decreti ministeriali già emanati in materia e definiti sulla base dei valori economici della contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione;
- le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il valore economico dei costi della sicurezza e dei costi del lavoro dichiarati dal concorrente deve essere adeguato e sufficiente, oltre che congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro e non può assolutamente essere inserito tra i costi oggetto del ribasso di gara.
L'offerta deve essere unica, fissa e invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, salva apposita richiesta della Stazione Appaltante di differimento di detto termine, come previsto dall'art. 35, comma 4 del Codice.

Non sono ammesse offerte condizionate, parziali o in aumento.

CAPITOLO 14. "OFFERTA TEMPI DI ESECUZIONE"

L'"offerta Tempi di Esecuzione" predisposta su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utlizzo-del-sistema/guide>

L'offerta "Tempi di Esecuzione", come predisposta su SATER, deve contenere, a pena di esclusione, la riduzione offerta dei tempi di esecuzione dei lavori nel rispetto del termine massimo ribassabile di 30 giorni.

CAPITOLO 15. IMPOSTA DI BOLLO

Il concorrente deve presentare la domanda di partecipazione in regola con l'imposta di bollo ai sensi l'art. 3, comma 1, della tariffa, Parte Prima, allegata al citato D.P.R. n. 642 del 1972 e s.m. e della circolare della Regione Emilia-Romagna PG.2018.0640331 del 22/10/2018.

CAPITOLO 16. ESCLUSIONI

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, ultimo periodo del Codice la Stazione Appaltante **esclude immediatamente**, i candidati nei casi di carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa come ad esempio difetto di sottoscrizione, ovvero nei casi di irregolarità concernenti l'offerta tecnica o l'offerta economica o l'offerta dei tempi di esecuzione, ovvero nei casi in cui si possa ritenere violato il principio di segretezza delle offerte e della immodificabilità delle stesse, **in quanto irregolarità non sanabili**.

I requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 del Codice nonché quelli di legge richiesti nel presente Disciplinare di gara devono essere posseduti dall'operatore economico al momento della presentazione delle domande di partecipazione/offerte e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipulazione del contratto.

CAPITOLO 17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. La regolarizzazione può riguardare anche la produzione di documenti nuovi, non la sanatoria di un requisito non posseduto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte né di una dichiarazione falsa. Pertanto, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione di quelle del primo paragrafo del Capitolo 16., la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara, con conseguente segnalazione del fatto all'Autorità A.N.A.C. per gli adempimenti di cui all'art. 213, comma 13 del Codice.

Il soccorso istruttorio è precluso in relazione all'offerta tecnica, all'offerta economica e all'offerta tempi di esecuzione, salva la rettifica di errori materiali che palesemente costituiscono un rifiuto.

CAPITOLO 18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato nel rispetto dei principi generali in materia di selezione dei concorrenti di cui all'art. 94 del Codice.

La prima seduta pubblica virtuale avverrà il giorno **25/10/2019, alle ore 10:30**, presso la Sala Biblioteca del Servizio Area Reno e Po di Volano, Viale Cavour, 77 Ferrara.

In caso di necessità la prima seduta sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi nel luogo, nelle date e negli orari che saranno comunicati sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> nella sezione dedicata alla presente procedura almeno un giorno prima della data fissata. Con le stesse modalità e tempi saranno comunicati ai concorrenti le eventuali successive sedute pubbliche.

A tutte le sedute di gara pubbliche possono parteciparvi tramite la funzionalità della seduta virtuale offerta dal SATER. Per partecipare alle sedute virtuali è necessario accedere alla schermata di login del sistema raggiunta dalla homepage del sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> cliccando sul link "Sistema acquisti - SATER" presente nel box grigio "Accesso area riservata" in alto a destra o direttamente dall'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it>.

La seduta virtuale sostituisce a tutti gli effetti la seduta pubblica "tradizionale" in quanto la piattaforma consente ai concorrenti di assistere alle fasi pubbliche della procedura telematica con possibilità, in tempo reale, di poter mettere a verbale proprie richieste ed osservazioni.

Il SEGGIO DI GARA, istituito su SATER sulla base delle disposizioni organizzative proprie della Stazione Appaltante, nella prima seduta pubblica verifica la ricezione delle offerte collocate sul SATER. Procede quindi a sbloccare la **"Documentazione Amministrativa"** allegata in fase di sottomissione dell'offerta di cui:

- a) verifica e accerta la completezza e la conformità della documentazione rispetto a quanto indicato nel bando e disciplinare di gara;
- b) attiva, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente Capitolo 17.;
- c) redige apposito verbale relativo alle attività svolte dando atto delle esclusioni e delle ammissioni dei concorrenti. Tale informazione viene comunicata ai concorrenti contestualmente a mezzo PEC all'indirizzo indicato in fase di registrazione al SATER.

Il Seggio di gara trasmette telematicamente le "Offerte Tecniche", le Offerte Economiche" e le "Offerte tempi di esecuzione" dei concorrenti ammessi alla Commissione giudicatrice all'uopo nominata. La Commissione in seduta pubblica virtuale provvede all'apertura dell'"**Offerta tecnica**", verifica l'integrità e la presenza dei documenti richiesti negli atti di

gara. In seduta riservata esamina e valuta le offerte tecniche ammesse e assegna i punteggi in base ai criteri di valutazione indicati al punto 8.2) del bando di gara e al Capitolo 7. del presente Disciplinare.

La valutazione e l'assegnazione dei punteggi avviene ai sensi delle disposizioni contenute nelle Linee Guida A.N.A.C. n. 2 approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005/2016 e aggiornate con Delibera del Consiglio n. 424/2018.

Il criterio di attribuzione dei punteggi per i **criteri di natura qualitativa** avviene secondo il sistema previsto dalla lettera a) del capitolo V delle Linee Guida n. 2 approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005/2016 e aggiornate al con Delibera del Consiglio n. 424/2018 e precisamente: attribuzione discrezionale di un coefficiente da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara. Ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta, secondo la scala sottoriportata. Le ragioni di tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri presenti negli atti di gara. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascuna offerta tecnica, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. I punteggi così ottenuti da ciascun concorrente sono inseriti a Sistema SATER -Piattaforma gare telematiche per il punteggio definitivo (punto 3 del Manuale Intercent-ER "Gare telematiche: offerta economicamente più vantaggiosa - Formule per il calcolo del punteggio tecnico") ai fini del punteggio complessivo.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, per la determinazione del coefficiente variabile da zero a uno, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun elemento qualitativo dell'offerta secondo la seguente scala:

Giudizio	Ottimo	Più che adeguato	Adeguato	Parzialmente adeguato	Scarsamente adeguato	Non adeguato
Coefficiente assegnato	1,00	0,80	0,60	0,40	0,20	0,00

Successivamente in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice dà lettura dei punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche e procede allo sblocco di ciascuna **"Offerta economica"**, le valuta e assegna i punteggi applicando la formula di valutazione riferita agli elementi quantitativi sotto indicata. Poi procede allo sblocco di ciascuna **"Offerta Tempi di esecuzione"**. Per tali **criteri di natura quantitativa** (prezzo e

tempo di esecuzione dei lavori) l'attribuzione dei punteggi avviene secondo il sistema previsto dal capitolo IV delle Linee Guida n. 2 approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005/2016 e aggiornate al con Delibera del Consiglio n. 424/2018 e precisamente tramite un'interpolazione lineare.

Il punteggio all'**offerta economica** è attribuito secondo la seguente formula:

$Vai = Ra/Rmax$, dove: Vai = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1
 Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a $Rmax$ = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente. Quando il concorrente non effettua alcuno sconto Ra assume il valore 0, così come il coefficiente Vai ; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto Vai assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

Il punteggio all'**offerta tempi di esecuzione (riduzione massima 30 giorni)** è attribuito secondo la seguente formula:

$Vai = Ta/Tmax$ dove: Vai = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1
 Ta = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a $Tmax$ = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente. Quando il concorrente non effettua alcuno sconto Ta assume il valore 0, così come il coefficiente Vai ; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto Vai assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

Entrambi i punteggi finali attribuiti ai criteri quantitativi a ciascun concorrente sono inseriti a Sistema SATER nella Piattaforma gare telematiche per il punteggio definitivo di ciascun concorrente (punto 2.11 del Manuale Intercent-ER "Gare telematiche: offerta economicamente più vantaggiosa - Formule per il calcolo del punteggio economico") ai fini del punteggio complessivo.

La formulazione della graduatoria di gara avviene secondo il metodo aggregativo compensatore disciplinato dal punto 1. del capitolo VI delle Linee n. 2 approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005/2016 e aggiornate al con Delibera del Consiglio n. 424/2018 cui si fa esplicito rinvio e trasmette la relativa proposta di aggiudicazione di cui all'art. 32, comma 5, e dell'art. 33, comma 1 del Codice alla Stazione Appaltante.

Fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare sempre la congruità delle offerte nel caso in cui si verifichi l'ipotesi indicata nell'art. 97, comma 3 del Codice, procederà ai sensi di quanto disposto al successivo Capitolo 19. del presente Disciplinare.

La Stazione Appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice.

Qualora si accerti sulla base di univoci elementi, che offerte economiche sono imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m) del Codice, si procede alla relativa verifica chiedendo idonea documentazione ai concorrenti interessati per l'eventuale esclusione.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta come disposto dall'art. 32, comma 6 del Codice.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

In caso di offerte uguali si procede per sorteggio.

Ai sensi dell'art. 94, comma 2 del Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice.

CAPITOLO 19. VERIFICA DELL'ANOMALIA E CONGRUITA' DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice la Stazione Appaltante valuta la congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare di gara. In tal caso la Stazione Appaltante attiverà, avvalendosi anche di organismi tecnici della Stazione Appaltante e, se del caso, della Commissione Giudicatrice, il procedimento di verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97, commi 1, 4, 5 e 6 del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva di effettuare la verifica in contemporanea di più offerte delle giustificazioni presentate.

La Stazione Appaltante richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anormalmente bassa ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili. All'offerente è assegnato un termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione informata scritta delle giustificazioni. I termini assegnati dalla Stazione Appaltante per la presentazione delle giustificazioni delle

anomalie sono perentori, pertanto il mancato rispetto degli stessi determina l'esclusione dell'offerta medesima.

La Stazione Appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito.

La Stazione Appaltante esclude le offerte che in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni risultano nel complesso inaffidabili, non serie e non realizzabili e procede all'aggiudicazione della miglior offerta non anomala.

CAPITOLO 20. PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis del Codice il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, sono comunicate entro un termine non superiore a 5 giorni mediante posta elettronica certificata indicata in sede di registrazione al SATER, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

L'aggiudicazione e le esclusioni vengono comunicate ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) e b) del Codice immediatamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni, mediante posta elettronica certificata indicata in sede di registrazione al SATER. Dette comunicazioni indicano altresì la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora resi mediante il SATER all'indirizzo indicato dal concorrente in fase di registrazione.

La Stazione Appaltante provvede nei medesimi termini alla comunicazione della decisione di non aggiudicare l'appalto a tutti i candidati ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera c) del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione effettuata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppandi/ti, aggregandi/ti o consorziandi/ti.

In caso di avvalimento, la comunicazione effettuata all'offerente si intende validamente resa all'operatore economico ausiliario.

Dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione decorre il termine dilatorio di 35 giorni per la stipulazione del contratto stabilito dall'art. 32, comma 9 del Codice.

E' onere del concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica di dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi nell'utilizzo di tali forme di comunicazione devono essere tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante e all'Agenzia Intercent-ER, diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

CAPITOLO 21. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice può chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La Stazione Appaltante provvede ai sensi e con le modalità degli artt. 32, comma 7, 81, commi 1 e 2 e 216, comma 13 del Codice nonché dell'art. 71, D.P.R. n. 445/2000 alla verifica dei prescritti requisiti di partecipazione anche ai fini della stipulazione del contratto nonché per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, esclusivamente sull'aggiudicatario attraverso l'utilizzo anche del sistema AVCpass (deliberazione A.V.C.P. n. 111/2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013). In caso di eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCpass, la verifica è eseguita tramite apposite richieste della Stazione Appaltante alle autorità preposte.

Ai fini della dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice la Stazione Appaltante richiede i mezzi di prova di cui alle Linee Guida A.N.A.C. n. 6 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16/11/2016 e aggiornate con Delibera n. 1008 del 11 ottobre 2017 emanate ai sensi dell'art. 80, comma 13 del Codice medesimo.

La Stazione Appaltante non esige mezzi di prova diversi da quelli di cui agli artt. 86, 87 e all'allegato XVII, del Codice.

La Stazione Appaltante può esigere rapporti, certificazioni ed altri mezzi di prova dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 82 del Codice. I soggetti che rifiutano od omettono senza giustificato motivo di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti o che non ottemperano di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento richiesti incorrono nelle sanzioni amministrative pecuniarie nel limite minimo di € 250,00 e nel limite massimo di € 25.000,00 irrogate da A.N.A.C. ai sensi dell'art. 213, comma 13, primo periodo del Codice e gli operatori economici che forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri ovvero forniscono alla Stazione Appaltante, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l'eventuale sanzione penale, incorrono nelle sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo di euro 50.000,00 irrogate da A.N.A.C. ai sensi del medesimo art. 213, comma 13, ultimo periodo.

Qualora il possesso dei requisiti non sia dimostrato, l'aggiudicatario è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione con apposito provvedimento del dirigente competente, con segnalazione dell'eventuale falsità della dichiarazione avanti la competente autorità giurisdizionale, segnalazione all'ANAC e incameramento della cauzione provvisoria. L'esclusione per la mancanza del possesso dei requisiti di qualificazione comporta, altresì, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 213, comma 13 del Codice sopra descritte, fatta salva la possibilità di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore e con la facoltà di aggiudicare il concorrente che segue in graduatoria.

L'efficacia dell'aggiudicazione viene dichiarata con apposito provvedimento della Stazione Appaltante.

A seguito della dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione si procederà alla consegna anticipata dei lavori nelle more della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 13 del Codice in quanto la mancata esecuzione immediata dei lavori determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare causato dalla messa in sicurezza della viabilità esistente.

L'aggiudicazione non fa luogo del contratto che sarà formalizzato con apposito atto successivo e con spese a carico dell'appaltatore.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta

a mezzo PEC per la stipula del contratto, entro il termine indicato.

Le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando di gara e dell'esito di gara ai sensi dell'art. 216, comma 1 del Codice e del D.M. 2/12/2016 sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione secondo le modalità comunicate dalla Stazione Appaltante medesima. L'importo presunto è di € 8.500,00.

CAPITOLO 22. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto rispetta la normativa vigente in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso (D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e D.Lgs. n. 192/2012 e s.m.), del Patto di integrità in materia di contratti pubblici approvato con D.G.R. n. 966/2014 e del **"PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LEGALITA' TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LE PREFETTURE-UTG PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA NEL SETTORE DEGLI APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE E NELL'ATTIVITA' URBANISTICA ED EDILIZIA"** sottoscritto in data 9/3/2018, approvato con D.G.R. n. 15/2018 ed è soggetta alla normativa vigente in materia di documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010 e s.m.). La stipulazione avrà luogo nel rispetto del termine dilatorio di trentacinque giorni di cui all'art. 32, commi 9 e ss. del Codice decorrenti dalla data dell'ultima comunicazione dell'aggiudicazione (cfr. precedente Capitolo 20.) e del termine conclusivo di centoventi giorni decorrenti dalla data di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, salvo proroga da parte della Stazione Appaltante.

Il contratto è stipulato a pena di nullità ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice in modalità elettronica e nella forma della scrittura pubblico amministrativa.

Prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve produrre gli elaborati esecutivi delle migliorie tecniche presentate in sede di gara coordinati con il progetto esecutivo a base di gara da allegare al contratto d'appalto.

La Stazione Appaltante provvede alla comunicazione della data di avvenuta stipulazione del contratto nei termini di cui all'art. 76, comma 5, lett. d) del Codice ai soggetti di cui al comma 5, lett. a) del medesimo articolo e precisamente: l'aggiudicatario,

il concorrente che segue in graduatoria, a tutti i candidati ammessi e ai candidati esclusi che hanno proposto impugnazione all'esclusione ovvero sono ancora nei termini o hanno proposto impugnazione al bando/atti di gara e il procedimento non si è ancora concluso con un provvedimento giurisdizionale definitivo. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice e la polizza di assicurazione di cui all'art. 103, comma 7 del Codice come disciplinate nel Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Generale, cui si fa esplicito rinvio.

CAPITOLO 23. SUBAPPALTO

Il subappalto deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 105 del Codice nei limiti di cui all'articolo medesimo.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice per il subappaltatore avviene secondo le modalità e le tempistiche indicate al precedente Capitolo 21. In caso in cui la verifica dimostri la sussistenza delle condizioni di esclusione, l'affidatario deve provvedere a sostituire il subappaltatore, come stabilito dall'art. 105, comma 12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del Codice la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo precedente la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti sono effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del Codice, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Ai sensi del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" approvato con D.G.R. n. 966/2014, l'appaltatore si obbliga anche per i sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:

- A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi;
I. guardiania dei cantieri;
ad acquisire la preventiva autorizzazione di cui all'art. 105, del Codice, alle condizioni ivi previste.

Si applicano le clausole accettate dall'appaltatore contenute nel "**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LEGALITA'** TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LE PREFETTURE-UTG PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA NEL SETTORE DEGLI APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE E NELL'ATTIVITA' URBANISTICA E EDILIZIA" sottoscritto in data 9/3/2018, approvato con D.G.R. n. 15/2018.

CAPITOLO 24. PAGAMENTI

È prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione sul valore del contratto di appalto pari al 20% ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice.

I pagamenti sono effettuati nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, della normativa in materia di fatturazione elettronica e della normativa in materia di scissione di pagamento (cd. Split- Payment), come dettagliati nel Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Generale. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.

CAPITOLO 25. CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati esclusivamente mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

da inoltrare entro il 17/10/2019, ore 17:00. Non saranno evase richieste di chiarimento pervenute con modalità e tempi diversi da quelli esplicitati.

Le richieste devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite entro il 21/10/2019, esclusivamente tramite il SATER.

CAPITOLO 26. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali raccolti sono trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. n. 241/1990 e s.m. sul diritto d'accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari raccolti ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m. sono trattati in conformità al Regolamento UE/2016/679 al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con l'espletamento della procedura. I candidati sono informati ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE predetto.

CAPITOLO 27. DISPOSIZIONI FINALI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice: in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

In ogni caso si procede alle verifiche del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nei confronti degli eventuali successivi aggiudicatari secondo le modalità definite nel precedente Capitolo 21.

La Stazione Appaltante non provvederà alla restituzione della documentazione presentata dai concorrenti anche non aggiudicatari, compresa la cauzione provvisoria.

La Dirigente Responsabile
Dott.ssa Monica Lombini
(firmato digitalmente)